

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21/01/2020) 09-04-2020, n. 11777

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;

- parte civile (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nata ad (OMISSIS);

nel procedimento a carico di quest'ultima;

avverso la sentenza emessa il 09/04/2019 dalla Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori:

- avv. (OMISSIS), per le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nonché il rigetto del ricorso dell'imputata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

- avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso dell'imputata ed il rigetto degli altri ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 luglio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto di maltrattamenti, in danno degli alunni della scuola dell'infanzia presso cui svolgeva l'attività d'insegnante, a lei affidati per ragioni di educazione e di istruzione.

Parzialmente accogliendone il gravame, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2019, ha confermato il giudizio di colpevolezza, tuttavia per il diverso delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di cui all'art. 571 c.p., così riqualificati i fatti a lei addebitati.

2. Su richiesta avanzatagli, a norma dell'art. 572 c.p.p., dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), impugna tale sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, proponendo due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo, lamenta l'inesatta applicazione dell'art. 571 c.p., e la violazione del successivo art. 572, avendo la Corte di merito erroneamente individuato il discrimine tra le due fattispecie nella finalità educativa delle condotte, ancorchè espressione di violenza, e nel grado di intensità delle stesse e delle relative conseguenze. Sostiene il ricorrente, invece, che la fattispecie di cui all'art. 571, cit., possa trovare applicazione soltanto in presenza di una condotta deviante dei minori, tale da richiedere un intervento correttivo, attuato con mezzi di per sè consentiti, ma, in concreto, impiegati in modo sproporzionato od altrimenti inappropriato: l'una e gli altri, invece, non ravvisabili nella concreta vicenda in rassegna.

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'intrinseca contraddittorietà della motivazione. I giudici d'appello, infatti, da un lato, hanno qualificato le condotte dell'imputata come una "comoda scorciatoia" per ottenere dai bambini la disciplina che ella pretendeva, evidenziando in tal modo la corrispondenza di quelle ad un metodo educativo da costei sistematicamente osservato; nonchè hanno ritenuto sussistente il pericolo di malattia richiesto dall'art. 571 cit., così riconoscendo un apprezzabile grado d'intensità offensiva di quei comportamenti. Dall'altro, però, per negare la configurabilità dei maltrattamenti, hanno escluso l'abitudine di quelle stesse condotte e l'esistenza di un clima di perdurante sofferenza da parte dei bambini.

Illogica sarebbe, inoltre, la valutazione della Corte distrettuale, là dove ha escluso la configurabilità di una siffatta condizione, perchè soltanto due bambine avrebbero accusato stati di malessere, rifiutandosi di andare a scuola, ed altresì per il fatto che i loro genitori abbiano rimesso le querele ed abbiano iscritto le bambine, per l'anno successivo, alla stessa scuola, in cui la ricorrente continuava a prestare servizio. Tali comportamenti - sostiene il ricorrente - si spiegano, piuttosto, con il carattere assai ristretto della comunità di riferimento, in cui non v'è altra scuola materna, e con l'opportunità di evitare contrasti personali, suscettibili di determinare riverberi negativi sulla tranquillità delle bambine.

3. Ricorre, altresì, (OMISSIS), costituitasi parte civile nel processo, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità su una delle persone offese minori d'età.

3.1. Con il primo motivo, rivendica preliminarmente il proprio interesse a ricorrere, pur in presenza di una statuizione di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore di essa, deducendo la possibilità di una differente quantificazione del danno morale, in ragione della maggiore gravità

del reato configurabile rispetto a quello invece ritenuto in sentenza, e sollecitando, altrimenti, la remissione della relativa questione alla Sezioni unite di questa Corte.

Quindi, nel merito, deduce il difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica delle condotte dell'imputata, sostanzialmente riproponendo gli argomenti del ricorrente pubblico ed evidenziando come la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato, ai fini delle conseguenze di quelle, l'età delle vittime, la protrazione nel tempo e la conseguente interferenza sullo sviluppo psicologico dei bambini.

3.2. Il secondo motivo rappresenta vizi della motivazione e violazione di legge, in relazione: a) alla misura della provvisionale, in ragione della maggiore gravità del reato ipotizzabile; b) alla liquidazione delle spese legali unicamente nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che ella non avesse presentato la richiesta di liquidazione anche delle spese sostenute in proprio.

4. Impugna la sentenza di appello anche l'imputata, rassegnando due motivi di doglianza.

4.1. Con il primo, deduce l'insussistenza del reato di cui all'art. 571 c.p., per il difetto della condizione di punibilità ivi prevista e consistente nel "pericolo di una malattia nel corpo e nella mente".

Tale pericolo - si sostiene - dev'essere inteso in termini di probabilità di verificazione dell'evento, e non di mera possibilità, da valutarsi in relazione a ciascuna singola condotta abusante: valutazione che, invece, la Corte distrettuale ha omesso.

4.2. Il secondo motivo rappresenta l'assoluto difetto di motivazione sulla richiesta, espressamente formulata con i motivi del gravame, di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In particolare, non potrebbe ravvisarsi una motivazione implicita sul punto, sulla scorta di quanto osservato in sentenza a proposito del trattamento sanzionatorio, poichè la valutazione di particolare tenuità non può essere complessiva, ma dev'essere riferita a ciascuna singola condotta.

5. Ha depositato memoria in cancelleria la difesa delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), soffermandosi su tre aspetti.

5.1. In primo luogo, ivi si sostiene l'erronea qualificazione giuridica dei fatti come abuso dei mezzi di correzione anzichè come maltrattamenti, in quanto: a) la violenza fisica non è mai consentita come strumento educativo e correttivo, anche alla luce delle leggi civili e delle convenzioni internazionali; b) l'abuso, di cui all'art. 571, cit., presuppone, invece, la liceità originaria del mezzo e l'uso improprio dello stesso; c) nello specifico, le condotte dell'imputata non erano nemmeno giustificate da condotte devianti dei minori, per cui risulterebbero sganciate da una finalità correttiva; d) la frequenza delle stesse, nell'ordine di qualche decina in circa venti giorni di osservazione, sarebbe tale da integrare il clima di abituale vessazione previsto dall'art. 572 c.p.; e) i giudici d'appello hanno travisato le ragioni della remissione di querela.

5.2. Si censura, inoltre, come inammissibile il primo motivo di ricorso dell'imputata, in quanto funzionale ad una rivalutazione in fatto del materiale istruttorio, inammissibile in Cassazione.

5.3. Si deduce, infine, la genericità del motivo di ricorso di controparte riguardante la particolare tenuità del fatto, avendo la Corte d'appello motivato sul punto, ancorchè implicitamente. Peraltro - si osserva - è lo stesso ricorso che porta ad escludere la configurabilità di tale causa di non punibilità, poichè, laddove invoca la relativa valutazione in relazione a ciascun singolo episodio, ammette la reiterazione delle condotte, che è causa ostativa all'esenzione dalla pena per tal causa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso avanzato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato.

2. La sentenza impugnata ha ravvisato il discrimine tra la fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) e quella dei maltrattamenti, laddove diretti nei confronti di persone affidate all'agente per ragioni di educazione od istruzione (art. 572, stesso codice), nel "grado di intensità delle condotte non consentite", ritenendo che "il termine "violenza" è di per sè onnicomprensivo", e quindi che l'art. 572, cit., in ragione della significativa sanzione da esso comminata, "sia da riservarsi ai casi di ... notevole gravità (quanto a intensità e frequenza delle violenze e alle relative conseguenze)".

Tanto premesso, ha ritenuto che le condotte addebitate all'imputata dovessero farsi rientrare nella fattispecie delittuosa del citato art. 571, in quanto, in sintesi: a) esse "non sono mai sfociate in gesti di "franca" violenza", ed anche minacce, rimproveri, urla e punizioni non hanno mai assunto "connotazione di rilevante gravità"; b) l'abitudine e la sistematicità delle stesse doveva essere ripensata, in ragione del lasso di tempo complessivamente interessato, definito "non brevissimo"; c) il rifiuto di andare a scuola, manifestato da due bambine, non è idoneo a dimostrare l'instaurazione di un regime vessatorio ed insostenibile, considerando che, dalla visione dei filmati registrati dagli investigatori, "non sembra" che si trattasse di un "clima particolarmente pesante", e tenendo conto, altresì, del fatto che i loro genitori hanno poi rimesso le querele e, per l'anno successivo, le hanno iscritte alla medesima scuola.

In ragione di tanto, i giudici di appello hanno complessivamente valutato dette condotte come "una sorta di comoda scorciatoia per ottenere da bambini in tenera età l'osservanza del preteso livello di disciplina".

3. Un simile argomentare non ha fondamento giuridico.

3.1. E' errato individuare l'elemento differenziale tra le due fattispecie criminose in rassegna nel "grado d'intensità" delle condotte aggressive; così come lo è il presupposto da cui tale assunto parrebbe muovere: quello, ossia, del carattere generico del concetto di "violenza", che - se ne deve desumere dovrebbe ritenersi comune ad entrambe, seppure, appunto, con intensità differenti.

Così ragionando, la Corte di appello non si avvede, in primo luogo, che il termine "violenza" non compare in nessuna delle due norme qui considerate.

Tale assenza non può certo reputarsi casuale o comunque insignificante, ove si consideri quello di "violenza" è concetto tipizzato dal nostro ordinamento penale, poichè richiamato in una pluralità di norme incriminatrici; del resto, è pacifico che entrambi i reati di cui si discorre possano essere integrati anche attraverso condotte prive di violenza, n, ma, per esempio, umilianti per il destinatario ovvero lesive del suo onore.

Già solo per questo, dunque, l'utilizzazione del quantum di violenza quale criterio discretivo non potrebbe reputarsi soddisfacente.

Ma non basta. Non si può revocare in dubbio, infatti, che, già solo sotto il profilo semantico, il concetto di "abuso", riguardi esso un comportamento od un oggetto, implica di necessità che, dello stesso, in via ordinaria, sia consentito un "uso".

In applicazione di tale ovvia considerazione al profilo che qui interessa, allora, se si volesse seguire il ragionamento della Corte di appello, si dovrebbe concludere che condotte a componente violenta, fisica o psicologica, quantunque minima, rientrano tra i mezzi di correzione o di disciplina consentiti, e che, soltanto qualora sia superato il coefficiente di aggressività permesso, la condotta, a seconda della gravità del suo scostamento da quel minimo consentito, ricada nelle fattispecie di cui all'art. 571 c.p. o all'art. 572 c.p..

3.2. Tale impostazione, però, è del tutto erronea, poichè nessuna forma di violenza può farsi rientrare tra i mezzi correttivi legittimi.

A conferma di tale assunto, basti pensare che la modalità più tenue di *vis physica*, costituita dalle percosse, incontra la più severa tipologia di sanzione prevista dal nostro ordinamento, ovvero quella penale (art. 581 c.p.); e che altrettanto dicasi per la violenza psicologica, laddove si concretizzi nella credibile rappresentazione di un serio pericolo (art. 612 c.p.). Non è, dunque, possibile sostenere che l'impiego di violenza, di ambedue i generi, seppur in forme blande, sia annoverabile tra gli strumenti educativi o correttivi di cui l'insegnante od altre figure analoghe possano legittimamente avvalersi, incorrendo essi nella sanzione penale soltanto laddove ne facciano "abuso".

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è pressochè costante nel ritenere che l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche quando sia sostenuto da animus corrigendi, non possa rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizzi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, B., Rv. 275701; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C., Rv. 253463).

Invero, non è pertinente il richiamo di altri precedenti di legittimità, dai quali hanno inteso trarre conforto al loro diverso argomentare i giudici di appello, probabilmente tratti in inganno dalla massimazione ufficiale. Se si vanno a leggere le pronunce citate (Sez. 6, n. 19850 del 13/04/2016, S., Rv. 267000; Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016, M., Rv. 266434; Sez. 5, n. 47543 del 16/07/2015, G., Rv. 265496), è agevole rilevare come esse si riferiscano tutte a ricorsi proposti dagli imputati avverso sentenze di condanna per il delitto di cui all'art. 571 c.p., con i quali, pertanto, si contestava, in presenza di comportamenti violenti, finanche la configurabilità di tale fattispecie. Essendo, perciò, questo il tema devolutole, ed in mancanza di un ricorso che investisse anche la questione della corretta qualificazione giuridica di quelle condotte, la Corte di cassazione, in quei casi, non ha potuto far altro che confermare la condanna per la fattispecie ritenuta da giudici di merito, non essendole consentito riformare *in peius* la decisione impugnata, neppure sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto.

3.3. L'elemento differenziale tra il delitto di maltrattamenti e quello di abuso dei mezzi di correzione, dunque, non può essere individuato - come invece ha fatto la Corte di appello - nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente.

Queste ultime, non essendone mai permesso un "uso" a fini correttivi od educativi, non possono mai formare oggetto di "abuso", ovverosia di uso al di fuori di limiti consentiti.

Pertanto, in caso di condotte violente, se sistematiche e tali da determinare un clima di abituale afflizione da parte dei relativi destinatari, anche solo indiretti, si configura il delitto di maltrattamenti, a prescindere dalla finalità avuta di mira dall'agente. Qualora, invece, una tale situazione non si verifichi, ciascuna condotta violenta sarà punita secondo le differenti norme incriminatrici eventualmente applicabili (artt. 581, 582, 610 e 612 c.p., od altre).

Peraltro, poichè la fattispecie di cui all'art. 571 c.p., non presuppone necessariamente la reiterazione dei comportamenti, ma può essere realizzata anche mediante una sola condotta abusiva, ne consegue che, qualora, invece, l'impiego indebito di strumenti correttivi si ripeta e, per l'effetto, nella classe si venga a realizzare l'anzidetto regime di sistematica prevaricazione in danno degli alunni, si dovrà ritenere integrato il più grave delitto di cui al successivo art. 572.

3.4. Sulla scorta di quanto sin qui osservato, debbono affermarsi i seguenti principi di diritto.

3.4.1. L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall'art. 571 c.p., consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.

3.4.2. L'uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti: a) la necessità dell'intervento correttivo, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; b) la proporzione tra tale violazione e l'intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.

3.4.3. Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 c.p..

3.4.4. L'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, qualora sistematico e tale da determinare all'interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni e di afflizione degli stessi, integra il più grave delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p..

4. La sentenza impugnata, dunque, risulta viziata da erronea applicazione della legge penale, in punto di qualificazione della condotta tenuta dall'imputata.

Presenta, invece, un manifesto deficit logico-valutativo, con riferimento all'esclusione dell'evento del delitto di maltrattamenti.

Come si è appena accennato, affinché tale reato si perfezioni, occorre che, per effetto di una condotta abituale dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione di comportamenti, cumulativamente

od alternativamente, aggressivi od altrimenti prevaricatori, si instauri, all'interno della comunità in cui egli agisce, di tipo familiare od a questa assimilabile, un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile per gli altri componenti.

Nel caso specifico, la Corte distrettuale ha ritenuto insufficiente, al fine di inferire logicamente la dimostrazione di un siffatto dato di contesto, una manifestazione di malessere, qual è quella del rifiuto di andare a scuola, invece significativa, tanto più laddove non si presenti isolata.

Inoltre, nient'affatto lineare, sotto il profilo logico, si appalesa l'interpretazione resa in sentenza del successivo comportamento dei genitori delle bambine che quei malesseri avevano mostrato: se solo si pone mente, infatti, alle dimensioni ridotte del contesto sociale e geografico in cui la vicenda si colloca, la diversa spiegazione resa sul punto da questi ultimi si rivela, quanto meno, più plausibile.

Ma la decisione in scrutinio manifesta anche profili di intrinseca contraddittorietà, se non di vero e proprio travisamento del dato istruttorio disponibile. Da un canto, infatti, la Corte di appello dubita dell'abitudine dei comportamenti indebiti dell'imputata, affermando la necessità che essi siano "spalmati" nel lasso di tempo "non brevissimo" interessato dalla videoriprese; dall'altro, però, afferma che si è trattato di "qualche decina di episodi" nell'arco di venti giorni e ravvisa in tale modo di agire di costei un vero e proprio metodo educativo, dal momento che lo qualifica come una "comoda scorciatoia" per ottenere dai bambini la disciplina da lei pretesa.

Ebbene, quel dato numerico non risulta affatto esiguo, quanto meno in termini oggettivi ed assoluti; e, comunque, quand'anche lo si volesse reputare tale, esso non sarebbe di per sè decisivo, poichè, per l'integrazione del delitto di maltrattamenti, non rileva l'aspetto quantitativo delle condotte, quanto l'effetto che ne deriva, nei termini appena detti (vds., Sez. 6, n. 11956 del 2017, cit.).

Se, poi, a tutto questo si aggiunge il fatto che i destinatari, diretti od indiretti, di tali comportamenti fossero bambini di età pre - scolare, la valutazione sulla verificazione o meno dell'evento previsto dalla norma incriminatrice, e cioè di un clima di abituale sopraffazione da parte della maestra e di correlata intimidazione o mortificazione da parte loro, merita senza dubbio di essere rivista, approfondita e spiegata più accuratamente.

5. La sentenza oggetto d'impugnazione dev'essere, perciò, annullata ed il procedimento essere rinviato alla Corte di appello, affinché, nell'osservanza dei principi di diritto dianzi indicati, proceda ad un nuovo giudizio sull'esatta qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'addebito e sulle eventuali conseguenze in termini di pena.

6. Le ragioni sin qui esposte conducono necessariamente alla declaratoria d'inammissibilità, per manifesta infondatezza, di entrambi i motivi di ricorso proposti dall'imputata.

6.1. Presupposto del primo, infatti, è la sussunzione dei fatti a lei addebitati nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 571 c.p., che, invece, dev'essere tuttora verificata.

6.2. Il secondo, invece, laddove l'esame supplementare demandato al giudice di rinvio conducesse alla configurazione del delitto di maltrattamenti, si scontrerebbe con l'espressa previsione dell'art. 131-bis c.p., comma 3, che non consente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di condotte "abituale".

Peraltro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di queste ultime, ad escludere la possibilità di applicazione di tale causa di non punibilità, in base al medesimo del cit. art. 131-bis, comma 3, sono già sufficienti la pluralità e la reiterazione delle stesse, indiscusse tra le parti.

7. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata comporta la sopravvenuta irrilevanza del primo motivo di ricorso della parte civile (OMISSIS), in tema d'interesse a ricorrere della stessa, che deve perciò ritenersi assorbito da tale decisione.

Dev'essere esaminato, invece, il secondo motivo, sotto entrambi i profili dedotti.

7.1. Con riferimento alle statuizioni concernenti la provvisoria, il ricorso per cassazione è precluso. Si tratta, infatti, di una decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536).

7.2. Dev'essere riconosciuto, invece, il rimborso delle spese legali sostenute da tale parte per il giudizio d'appello, anche "in proprio" e non solo nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, avendo la ricorrente allegato all'atto d'impugnazione copia delle conclusioni e della nota spese presentate, anche a tale titolo, alla Corte di appello.

8. L'inammissibilità del relativo ricorso comporta obbligatoriamente per l'imputata - ai sensi dell'art. 616 c.p.p. - la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Tale somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.G., assorbito il primo motivo del ricorso della parte civile (OMISSIS), annulla la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del fatto; in accoglimento del ricorso della parte civile (OMISSIS), annulla la sentenza impugnata in ordine alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di appello in proprio; rinvia per nuovo giudizio su tali capi e per l'eventuale rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere ROSATI Martino, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio, per impedimento alla firma del Presidente e dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2020